

***Gli strumenti normativi per promuovere la
qualità delle segnalazioni di operazioni sospette e
il ruolo della UIF***

Irene Cesarotto

UIF – Servizio NCI – Divisione Normativa e Rapporti istituzionali

6 marzo 2024

Le segnalazioni di operazioni sospette

Gli obblighi di collaborazione



Le segnalazioni di operazioni sospette

L'obbligo di SOS – art. 35 d.lgs. 231/2007




«I soggetti obbligati, **prima di compiere l'operazione**, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando **sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare** che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa»

«Il sospetto è desunto dalle **caratteristiche**, dall'**entità**, dalla **natura delle operazioni**, dal loro **collegamento o frazionamento** o da qualsivoglia altra **circostanza conosciuta**, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della **capacità economica** e dell'**attività svolta** dal soggetto cui è riferita, in base agli **elementi acquisiti ai sensi del presente decreto**».

«Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi **non coerenti con il profilo di rischio del cliente** costituisce elemento di sospetto.»

Le segnalazioni di operazioni sospette



Le segnalazioni di operazioni sospette

Strumenti di ausilio

Previsti dal d.lgs.
231/2007

Indicatori di anomalia (art. 6, co. 4, lett. e): elencazione a carattere esemplificativo di connotazioni di operatività ovvero di comportamenti della clientela da ritenere "anomali" e potenzialmente caratterizzanti intenti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

Schemi rappresentativi di comportamento anomalo (art. 6, co. 7, lett. b): esemplificano prassi e comportamenti anomali ricorrenti e diffusi riscontrati dalla UIF con riguardo a determinati settori di operatività o a specifici fenomeni riferibili a possibili attività di riciclaggio

Altri strumenti

Comunicazioni UIF: aumentare la sensibilità del sistema e richiamare l'attenzione su tematiche di particolare attualità e rischio (v. comunicazioni COVID)

Quaderni dell'antiriciclaggio: analisi, studi e dati statistici

Incontri con i segnalanti



Le segnalazioni di operazioni sospette

SOS COMPLESSE

SCHEMI DI RICICLAGGIO ARTICOLATI

- NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI CRESCENTE
- CARATTERE TRANSNAZIONALE

MAGGIORE RICORSO A CANALI DIGITALI E STRUMENTI INNOVATIVI

- OPERATIVITÀ A DISTANZA
- VALUTE VIRTUALI

MOLE INGENTE DI DATI DA TRATTARE

- FONTI DIVERSE (INTERNE E ESTERNE)
- BASI DATI POCO INTEGRATE



CRESCERE IL NUMERO DI SOGGETTI
RAPPORTI E OPERAZIONI
SEGNALATI NELL'AMBITO
CONTESTI PIÙ AMPI
CAMPI DESCRITTIVI NON SEMPRE
IN LINEA CON LA COMPLESSITÀ
QUELLI STRUTTURATI
AUMENTA IL RUMORE DI FONDO

...LA QUALITÀ?

Il Provvedimento della UIF del 12 maggio 2023

DAL 1° GENNAIO 2024

(nuovi codici dei fenomeni dal 1° febbraio 2024)




Sezione A (1-8): comportamento e caratteristiche del soggetto cui è riferita l'operatività

Sezione B (9-32): caratteristiche e configurazione dell'operatività, anche per settori di attività

Sezione C (33-34): finanziamento del terrorismo, programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa

Gli indicatori di anomalia

Unità chiave



La replica dell'impostazione di plurimi Provvedimenti per diverse categorie di soggetti obbligati avrebbe comportato molte ripetizioni, particolarmente evidenti ora che il potere normativo è attribuito a un'Autorità unica (la UIF)

Il criterio della selezione sulla base della «**attività concretamente svolta**» non è nuovo (cfr. indicatori del 2010 e del 2011): stimola ad ampliare il novero delle anomalie da considerare, in relazione alla sua evoluzione nel tempo

La **numerosità** degli indicatori è importante, ma **non decisiva**. Nel tempo sono costantemente aumentati; il Provvedimento del 12 maggio 2023 contiene 434 (tra indicatori e sub-indici), ma consentirà di non applicare 562 punti di attenzione contenuti in precedenti indicatori, schemi e comunicazioni

Gli **aggiornamenti** e le **specificazioni** contenuti nei nuovi indicatori e sub-indici sono volti a tenere conto delle **operatività rilevanti**, ma anche a **circoscrivere maggiormente le anomalie**; la richiesta di circostanze soggettive e oggettive per la configurazione del sospetto è volta, da un lato, a evitare segnalazioni di operazioni sospette poco significative e, dall'altro lato, a irrobustire gli elementi che devono ricorrere per la contestazione di una omessa segnalazione

Gli indicatori di anomalia

Ciascun **indicatore** è articolato in **sub-indici** che costituiscono **esemplificazioni dell'indicatore** di riferimento. Gli indicatori e sub-indici **non sono esaustivi**

Circostanze oggettive (ad es. la ripetitività dei comportamenti o la rilevanza economica dell'operazione) **ovvero soggettive** (ad es. la coerenza con il profilo del cliente) **presenti nell'indicatore si intendono sempre richiamate nei relativi sub-indici**

Le fattispecie elencate non sono da considerare sospette se si realizzano in presenza di una giustificazione

È richiesta la **valutazione compiuta** delle informazioni e della documentazione raccolte nonché le eventuali ulteriori informazioni disponibili in virtù dell'attività svolta. Non sono richieste indagini estranee a tale concreta attività

Anomalie individuate avendo riguardo al «**soggetto cui è riferita l'operatività**»

Indicazioni per la **selezione delle anomalie** e per l'individuazione di elementi essenziali per la **configurazione e rappresentazione dei sospetti**

Il Provvedimento della UIF del 12 maggio 2023

Criteri di selezione delle anomalie e di rappresentazione del sospetto

I soggetti obbligati selezionano gli indicatori rilevanti alla luce della concreta attività svolta e, in riferimento a quelli presi in considerazione, i sub-indici a essi applicabili

Gli organismi di autoregolamentazione, possono fornire supporto ai professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi ai fini della individuazione degli indicatori e dei sub-indici riferiti alla concreta attività svolta

Le associazioni rappresentative di altre categorie di destinatari potranno fornire orientamenti ai fini della selezione degli indicatori e dei sub-indici applicabili



I soggetti obbligati terranno conto delle eventuali indicazioni ricevute rapportandole alla concreta attività svolta

Intermediari, altri operatori finanziari e società che costituiscono l'infrastruttura per la negoziazione di strumenti finanziari si avvalgono di procedure, anche informatiche, di selezione delle operatività anomale

Gli altri soggetti obbligati valutano l'opportunità di avvalersi di analoghe procedure, se ritenute di ausilio

ESCLUSIONE DI AUTOMATISMI



L'eventuale SOS contiene riferimenti alle operazioni evidenziate dalle procedure informatiche e omette qualsiasi riferimento ai dati identificativi del segnalante nei campi descrittivi dell'operatività e dei motivi del sospetto nonché negli eventuali documenti allegati

Il Provvedimento della UIF del 12 maggio 2023

Indicazioni per la migliore individuazione e rappresentazione dei sospetti

Cosa non è sufficiente

la mera decisione di estinguere il rapporto o rifiutare la prestazione

la mera ricezione di una richiesta dell'Autorità giudiziaria

la mera ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia o nei sub-indici

il ricorso a operazioni in contante

Cosa è necessario

valutazione delle operazioni evidenziate dalle procedure informatiche

descrivere le circostanze soggettive e oggettive unitamente alle valutazioni compiute

omettere qualsiasi riferimento ai dati identificativi del segnalante nei campi descrittivi dell'operatività e dei motivi del sospetto nonché negli eventuali documenti allegati



TEMATICA OGGETTO DI ULTERIORE
APPROFONDIMENTO NELLE NUOVE
ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE E
SEGNALE DELLE OPERAZIONI
SOSPETTE

Aggiornamenti e specificazioni

Tra conferme e novità: indicatore 5

Il soggetto cui è riferita l'operatività è noto per il coinvolgimento in procedimenti penali o di prevenzione (in corso o che si sono conclusi nei suoi confronti con provvedimenti sfavorevoli) o per essere destinatario di pesanti misure personali o patrimoniali ovvero gravato da oneri pregiudizievoli (quali ipoteche, protesti o procedure concorsuali), ovvero è notoriamente contiguo (per vincoli di parentela, affinità, convivenza, relazioni d'affari o altre connessioni note) a soggetti sottoposti a misure della specie ovvero opera ricorrentemente con controparti note per le medesime circostanze, laddove i procedimenti, le misure o gli oneri pregiudizievoli siano comunque di epoca relativamente recente rispetto alla valutazione compiuta dal destinatario, ovvero presenta un dubbio profilo reputazionale in relazione alle altre notizie pregiudizievoli e aggiornate (ad es. assenza di prescritte autorizzazioni) desumibili da fonti informative indipendenti e affidabili, e intende svolgere operatività che, per le sue caratteristiche o importi, risulta inusuale, incoerente o illogica.

- ❖ Indicatore 5 del DM del Ministero della Giustizia del 16.04.2010 (professionisti e revisori contabili)
- ❖ Indicatore 3 del Provv. della Banca d'Italia del 24.08.2010 (intermediari)
- ❖ Indicatore 5 del DM del Ministero dell'Interno del 17.02.2011 (operatori finanziari)
- ❖ Indicatore 3 del Provv. della Banca d'Italia del 30.01.2013 (società di revisione e revisori legali)

Novità

Indicatori connessi con la prevenzione della corruzione

- 1) **persone politicamente esposte (PEP)**, come definite dall'art. 1, comma 2, lett. dd), del d.lgs. 231/07 (nazionali e estere)
- 2) **persone che, pur non rientrando nella nozione di PEP, sono note per ricoprire un grado apicale in un ente di natura pubblica o con finalità pubbliche o in società da questo controllate ovvero sono note per essere collegate (ad es. per vincoli di parentela, affinità, convivenza, relazioni d'affari o altre connessioni) a colui che ricopre il predetto grado apicale**
- 3) **enti di natura pubblica o con finalità pubbliche ovvero riconducibili alle predette persone**

Indicatore 7

- 1) - 2) **intende svolgere operatività ovvero è beneficiario di operazioni che, per caratteristiche o importi, risultano inusuali, incoerenti o illogiche**

Indicatore 8

- 3) **intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, incoerente, illogica o non consentita dalla normativa vigente**

Aggiornamenti e specificazioni

Operatività con profili fiscali o societari che, per le caratteristiche e gli importi, ovvero per le modalità di gestione o per l'origine o la destinazione dei flussi economici risulta non coerente con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso dalla persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, che risulta inusuale o illogica ovvero che si caratterizza per l'interestazione a favore o per l'intervento di terzi.

Operatività oggetto di revisione che, per le caratteristiche e gli importi, ovvero per le modalità di gestione o per l'origine o la destinazione dei flussi economici risulta non coerente con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso dalla persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, che risulta inusuale o illogica ovvero che si caratterizza per l'interestazione a favore o per l'intervento di terzi.

- indicatori 7 e 14 del Provv. della Banca d'Italia del 24.08.2010 (*intermediari*)




8 sub-indici su 15

- indicatori 6, 7 e 8 del Provv. della Banca d'Italia del 30.01.2013 (*società di revisione e revisori legali*)



1 sub-indice su 7

Cessione/acquisto di crediti o cessione di asset – indicatore 31



Resta fermo lo **schema di anomalia** in materia fiscale del 2020

anomalie connesse la cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi (**schema D**)

Resta ferma la **Comunicazione della UIF dell'11 aprile 2022**

Valutazione approfondita del profilo soggettivo (assenza di strutture organizzative, soggetti neocostituiti o da poco attivi in settori che prevedono benefici fiscali, ricorrenza di soggetti con dubbio profilo reputazionale o prestanome); incoerenza tra il profilo del titolare dei crediti e l'entità o la tipologia degli stessi; assenza o incoerenza della documentazione; focus sull'impiego dei corrispettivi delle cessioni (causali generiche, pagamenti verso l'estero, prelievi di contante, acquisti di beni di valore rilevante o di valute virtuali); attenzione alle cessioni realizzate tra soggetti non tenuti agli obblighi AML; possibili profili di abusivismo; possibili crediti inseriti in articolati prodotti finanziari o in cartolarizzazioni che non consentono di valutare la genuinità del sottostante.

Lo strumento delle istruzioni per le SOS

ISTRUZIONI PER LE SOS

art. 6, comma 4, lett. d), e 35, comma 3

- pubblicate nella **Gazzetta Ufficiale**
- avuto riguardo alle **caratteristiche dei soggetti obbligati**
- sui **dati** e le **informazioni** che devono essere **contenuti nelle SOS**
- sulla relativa **tempistica**
- sulle modalità di tutela della **riservatezza dell'identità del segnalante**
- per la **rilevazione** e la **segnalazione** al fine di assicurare **tempestività, completezza e riservatezza delle operazioni sospette**



Esigenza di aggiornamento e sistematizzazione nel rinnovato contesto normativo per orientare la collaborazione attiva verso la crescita della qualità



Conclusioni e futuri sviluppi

In prospettiva...

...proseguono i lavori per l'elaborazione di **nuove istruzioni** per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette

Art. 50, co. 5. Regolamento europeo prevenzione AML – CTF

*“**AMLA** shall issue and periodically update **guidance on indicators** of unusual or suspicious activity or behaviour. The **guidance** issued by **AMLA** shall not prejudice the competence of the **FIU** to issue guidance or indicators to obliged entities in its Member State in relation to risks and methods identified at national level”.*

È importante impegnarsi affinché si tratti di **indicazioni complementari e coerenti con quelle nazionali**, auspicabilmente **attente ai profili cross-border** ed **evitando tendenze al ribasso** nella collaborazione attiva.

Grazie per l'attenzione!